

XII LEGISLATURA 36^ Seduta Mercoledì 31 gennaio 2024

Deliberazione n. 258 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 19

novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere - Questore: Ernesto Francesco Alecci

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8.

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 208/12^ nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 23 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to Alecci

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 2 febbraio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE (Avv. Maria Stefania Lauria)



Allegato alla deliberazione n. 258 del 31 gennaio 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2020,

N. 22 (DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 2024.

Reggio Calabria, 2 febbraio 2024

IL PRESIDENTE (Filippo Mancuso)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira a modificare la lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

Nello specifico, con l'intervento normativo si permette, nell'ambito dello stesso territorio comunale, la costituzione di massimo due Pro Loco a condizione che il bacino della popolazione residente nel Comune sia uguale o superiore a 15.000 abitanti.

La modifica è giustificata dalla necessità di potenziare il più possibile l'azione di promozione dei territori e favorire l'importante azione sociale che svolgono tali Associazioni in ambito comunale.

L'intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge consta di tre articoli.

L'articolo 1 apporta la modifica all'articolo 5, comma 2, lettera e), della l.r. 22/2020.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge mira a modificare la lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco). Nello specifico con l'intervento normativo si permette, nell'ambito dello stesso territorio comunale, la costituzione di massimo due Pro Loco salvo che il bacino della popolazione residente nel Comune sia uguale o superiore a 15.000 abitanti. L'intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spese	Tipologia	Carattere	Importo
		Corrente/	temporale	
		Investimento	Annuale/	
			Pluriennale	
1	Modifica l'articolo 5 della l.r. 22/2020	//	//	0,00€
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00€
3	Entrata in vigore	//	//	0,00€

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE (Avv. Maria Stefania Lauria)



Art. 1

(Modifica dell'art. 5 della l.r. 22/2020)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco) è sostituita dalla seguente: "e) svolgimento dell'attività in un Comune nel quale non opera altra Pro Loco iscritta all'Albo regionale, salvo che il Comune abbia una popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nel qual caso possono essere iscritte fino a due Pro Loco.".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.